

Vademecum SeLiLi:

Eseguire dal vivo musica in Creative Commons

Il vademecum fornisce indicazioni sugli adempimenti previsti per l'organizzazione di intrattenimenti pubblici durante i quali vengano eseguiti dal vivo, o altrimenti comunicati al pubblico (ad esempio, DJ set), brani musicali distribuiti con licenze Creative Commons.

Il vademecum, redatto da **Claudio Artusio***, è stato realizzato con il contributo degli uditori del progetto SeLiLi (Servizio Licenze Libere), avvalendosi in particolare delle specifiche e preziose osservazioni di **Simone Aliprandi, Deborah De Angelis, Giovanni Battista Gallus ed Ermanno Pandoli**.

Il vademecum ha una finalità divulgativa e non costituisce un parere legale.

Qualora lo desideraste, potete contattare gli autori al seguente indirizzo:

claudio.artusio@polito.it

Il testo resta aperto ai vostri commenti, osservazioni e suggerimenti [su Google Docs](https://docs.google.com/document/d/1fStvtO)
(<http://bit.ly/1fStvtO>).

Il progetto [SeLiLi](http://selili.polito.it) ([http://selili.polito.it/](http://selili.polito.it)) nasce dalla collaborazione tra il [Centro Nexa su Internet & Società](http://nexa.polito.it) del Politecnico di Torino (<http://nexa.polito.it/>) e la [Regione Piemonte](#) per offrire informazioni e servizi di consulenza (di tipo legale, tecnologico, economico e altri) sull'utilizzo delle cosiddette [licenze libere](#), nell'ambito delle attività creative più svariate; dalla musica al software, dalle arti grafiche alle opere letterarie e audiovisive, in pratica ricomprendendo tutto ciò che rientri nell'ambito di tutela del diritto d'autore.



Nexa Center for Internet & Society
Politecnico di Torino

* L'autore è Staff Research Fellow del Centro Nexa su Internet & Società: <http://nexa.polito.it/people/cartusio>

Indice

Premessa.....	2
A) L'imposta sugli intrattenimenti va pagata comunque, anche se si eseguono unicamente brani musicali con licenza CC?.....	2
B) Se si eseguono unicamente brani musicali con licenza CC è necessario compilare e presentare alla SIAE il programma musicale (c.d. borderò)? È necessario pagare un forfait in anticipo?.....	6
C) Chi deve redigere il programma musicale (c.d. borderò)? Chi deve occuparsi dei permessi/tasse etc. per l'evento?.....	8
D) Come posso sapere se un brano musicale fa parte del repertorio gestito dalla SIAE?.....	8
E) Se sono associato/mandante SIAE ed eseguo un repertorio di brani musicali altrui con licenza CC violo il mandato conferito a SIAE?.....	8
F) In caso di pubbliche esecuzioni di brani musicali dal vivo è necessario corrispondere anche un diritto connesso?.....	9
G) Se eseguo dal vivo dei brani musicali con licenza CC devo versare dei contributi all'Enpals?	9
H) È vero che sono state introdotte delle semplificazioni per gli spettacoli dal vivo?.....	10

Nota: per agevolare la consultazione del vademecum si è inteso dare per acquisite le nozioni basilari relative alle caratteristiche e modalità di funzionamento delle licenze Creative Commons. Se ne consiglia pertanto la lettura solo successivamente a un primo approfondimento rispetto a cosa siano (e non siano) tali strumenti di gestione dei diritti d'autore sulle opere d'ingegno a carattere creativo.

Per approfondire il tema delle licenze CC suggeriamo di prendere visione dei seguenti materiali:

Cos'è Creative Commons (e cosa non è): <http://www.creativecommons.it/cosa-fa-cc>

FAQ del sito Creative Commons Italia: <http://www.creativecommons.it/faq>

Creative Commons: manuale operativo - di Simone Aliprandi: <http://www.aliprandi.org/manuale-cc/>

Video "Diventa creativo": <http://www.creativecommons.it/DiventaCreativo>

Video "Creative Commons" a cura di Copyleft italia: <http://www.copyleft-italia.it/video.html>



Quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Premessa

Il Vademecum che state consultando è stato realizzato per rispondere alle domande che sorgono con più frequenza quando si vogliono eseguire in pubblico brani distribuiti con licenze Creative Commons¹. Le numerose richieste di chiarimenti in tal senso ricevute nel corso degli anni dal progetto SeLiLi e da Creative Commons Italia², oggetto di ampie discussioni anche sul Web, hanno spinto alla realizzazione di un testo che raccogliesse ed esaminasse unitariamente i quesiti più ricorrenti.

Il Vademecum, che si rivolge in particolare a musicisti, DJ, gestori di locali ed organizzatori di eventi, intende quindi aiutare chiunque esegua o comunichi brani con licenze CC ad orientarsi rispetto agli adempimenti previsti per legge in caso di intrattenimenti pubblici.

Nota: il Vademecum tratta gli adempimenti previsti dalla legge per l'organizzazione di intrattenimenti pubblici ma non gli specifici adempimenti richiesti di per sé dalle licenze CC (ad es., dovere di fornire una menzione di paternità dell'opera, adeguata alle modalità e al supporto impiegati per la sua comunicazione). Circa quest'ultimo aspetto, oltre alle risorse elencate a pagina 1, sono disponibili informazioni e materiali appositi³ ai quali pertanto rimandiamo.

A) L'imposta sugli intrattenimenti va pagata comunque, anche se si eseguono unicamente brani musicali con licenza CC?

Lo svolgimento di un intrattenimento pubblico richiede l'assolvimento di una serie di adempimenti che attengono a **tre ambiti differenti**:

1) il rilascio di una licenza per fini di **pubblica sicurezza**, prevista dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, agli artt. 68 e 69.

Tuttavia, questi articoli sono stati modificati dall'art. 7 comma 8-bis del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, pertanto in caso di eventi con meno di 200 persone che si concludano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza per il pubblico spettacolo prevista dal TULPS può essere sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive - SUAP, o ufficio analogo [vedi anche la seguente domanda H]

“Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,

1 Per approfondire il tema delle licenze CC potete consultare i materiali indicati a pagina 1.

2 Parallelamente a richieste di chiarimenti specifici rivolte dagli utenti direttamente a CC Italia, alcune domande sono state affrontate anche all'interno delle liste pubbliche di discussione su Creative Commons:

<http://www.creativecommons.it/Liste>

3 Per il punto specifico dell'attribuzione di paternità (anche quando si comunica un'opera senza veicarla attraverso un supporto fisico, come in caso di esecuzione di brani musicali) si possono consultare, ad esempio, le best practices messe a disposizione da CC (<http://wiki.creativecommons.org/Marking/Users>) o la brochure “*Attributing Creative Commons Materials*” realizzata da CC Australia (<http://creativecommons.org.au/content/attributingccmaterials.pdf>).

accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali” (art. 68 - Decreto 733/1931)

“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto” (art. 69 - Decreto 733/1931)

2) l'assolvimento di **adempimenti fiscali** relativi:

- a) all'imposta sul valore aggiunto per attività spettacolistiche e di intrattenimento. Il calcolo dell'IVA viene effettuato dal contribuente (gestore del locale) attraverso il criterio dell'autoliquidazione (Mod. F24). Nel caso in cui l'attività spettacolistica venga organizzata in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate alla SIAE competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione (art. 74-quater, 4 comma - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

“Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione” (art. 74-quater, 4 comma - DPR 633/1972).

- b) alla dichiarazione di effettuazione di attività a fini di imposta sugli intrattenimenti (art 19, comma 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, come modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, attuativo della Legge 288/98, Imposta sugli intrattenimenti). La dichiarazione è obbligatoria in tutti i casi in cui si è tenuti a munirsi di una licenza per fini di pubblica sicurezza ex artt. 68 e 69 TULPS. SIAE è concessionaria dell'accertamento e della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi connessi (art. 17 - DPR 640/1972); la concessione trova fondamento normativo nell'art. 181, 2 comma, della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, secondo il quale tale ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.

“Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano

la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta” (art. 19, comma 1 - DPR 640/1972).

L'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti per “esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali e vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio” è fissata al 16% (punto 1, tabella allegata al DPR 640/1972).

3) la compilazione del Permesso Spettacoli e Intrattenimenti presso SIAE per la pubblica esecuzione delle opere musicali (modello 116) inerente all'**impiego di opere tutelate dal diritto d'autore** nel corso dell'evento. Questo adempimento viene richiesto da SIAE per accertare la presenza nel repertorio eseguito di brani gestiti da SIAE, o analoga società di gestione collettiva, per conto dei propri associati e mandanti (art. 51 - Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore), al fine di ripartire tra i rispettivi titolari i corrispettivi previsti per la pubblica esecuzione o comunicazione al pubblico dei brani.

“Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento” (art. 51, R.D. 1369/1942)

Rispetto ai tre adempimenti di cui sopra, i primi due (attinenti a pubblica sicurezza e adempimenti fiscali legati all'intrattenimento in sé) rappresentano sicuramente oneri da soddisfarsi, da parte dei soggetti cui tali norme si riferiscono, indipendentemente dall'eventualità che i contenuti artistici oggetto dell'intrattenimento siano stati veicolati con licenze aperte come le licenze CC (le quali attengono al differente ambito della gestione dei diritti d'autore, definendo le modalità di fruizione dell'opera scelte dall'autore).

Più problematico sembra poter concludere univocamente per la necessità o meno anche del terzo adempimento, relativo al Permesso Spettacoli e Intrattenimenti.

Innanzitutto poiché nel caso in cui il repertorio fosse costituito unicamente da opere distribuite con licenze CC da parte di autori non associati/mandanti SIAE (o analoga società di gestione collettiva che preveda il conferimento di un mandato esclusivo per la gestione dei diritti sul repertorio degli autori⁴) il permesso spettacoli non sarebbe necessario in quanto proprio le licenze CC stesse varrebbero a conferire le autorizzazioni necessarie, tra l'altro, per la pubblica esecuzione dei brani. Ma soprattutto poiché è stato recentemente osservato che, proprio rispetto all'adempimento in

4 Circostanza che impedirebbe ad associati e mandanti di adottare licenze CC, in quanto l'impiego di esse su tutto o parte del repertorio affidato in via esclusiva all'amministrazione da parte dell'ente di gestione collettiva si tradurrebbe in un ritorno alla gestione del repertorio diretta da parte dell'associato/mandante e quindi in una violazione del regolamento della società: <http://www.creativecommons.it/faq#10>

discorso, il quadro normativo di riferimento presenterebbe l'abrogazione di alcune norme-chiave che ne costituiscono il fondamento legislativo (artt. 175 e 176, Legge 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; e, forse, art. 51, R.D. 1369/1942, Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore) *[sul profilo specifico dell'abrogazione rimandiamo alla seguente domanda B]*.

Per questi due motivi si dovrebbe ritenere che il Permesso Spettacoli e Intrattenimenti non rappresenti un adempimento necessario in vista di eventi all'interno dei quali siano eseguiti esclusivamente brani con licenze CC non facenti parte del repertorio gestito da SIAE.

Tuttavia, proprio l'incertezza circa l'effettiva vigenza o meno delle norme giuridiche che disciplinano questo specifico adempimento invita, malgrado tutto, ad una certa cautela; si ritiene cioè consigliabile instaurare comunque un contatto con la SIAE locale (a maggior ragione laddove questo fosse reso necessario dall'assolvimento di altri obblighi, come quelli indicati al punto 2 della domanda A) per sottoporre la tipologia di pubblico intrattenimento, specificando l'esecuzione di soli brani distribuiti con licenze CC per l'intero repertorio. Nel caso venisse richiesto il versamento di una somma forfettaria a mo' di cauzione, da restituirsi successivamente all'evento, una volta accertata l'assenza di brani gestiti da SIAE, suggeriamo di **invitare quantomeno l'interlocutore di SIAE ad indicare le norme di legge** su cui si basa tale procedura (precisando come peraltro tali norme non figurino chiaramente sul sito della società, laddove altre procedure e modulistica vengono invece opportunamente corredate di precisi rimandi normativi⁵) e facendo nel caso notare l'abrogazione degli articoli connessi all'attuazione del diritto demaniale, che stanno alla base del permesso spettacoli e intrattenimenti (artt. 175 e 176, L. 633/1941; e, seppure ciò sia tutt'ora oggetto di controversia, art. 51, R.D. 1369/1942) *[anche per quest'ultimo aspetto rimandiamo nuovamente alla seguente domanda B]*.

Si è riscontrato che quella del versamento di un forfait pare essere una prassi piuttosto comune ma non uniforme né costantemente seguita; ciò proprio (e soprattutto) per via, da un lato, dell'incertezza circa l'effettiva vigenza delle pertinenti norme di legge e, dall'altro, della mancanza di univocità procedurale-operativa da parte della SIAE. È auspicabile che, a seguito dei dubbi e delle riflessioni critiche emerse recentemente (non ultimo, l'invito⁶ rivolto da un membro parlamentare alla Direzione Generale della SIAE a manifestare chiarimenti circa la sua prassi, soprattutto a fronte dell'opacità del quadro giuridico di riferimento), SIAE stessa proceda a diffondere una nota ufficiale di chiarimento sul punto.

Nota importante: quanto detto sopra riguarda casi in cui vengano eseguiti *unicamente* brani distribuiti con licenze CC e in quanto tali non appartenenti al repertorio gestito da SIAE. Viceversa, la presenza anche di *un solo brano* affidato all'intermediazione di SIAE rende sicuramente necessario il preventivo Permesso Spettacoli e Intrattenimenti.

Nota: il Permesso Spettacoli e Intrattenimenti non è necessario anche qualora *tutti* i brani eseguiti siano caduti in pubblico dominio ed i diritti d'autore conferiti su di essi siano pertanto venuti a cessare (in Italia ciò si verifica una volta decorsi settant'anni dalla morte dell'autore o dell'ultimo co-

5 Alla voce "Permessi per spettacoli e intrattenimenti", anziché fornire chiare informazioni, come pure è stato doverosamente fatto per orientare l'utente nell'utilizzazione di opere e nello svolgimento di altre procedure, ci si è limitati ad un rimando alle rete territoriale delle sedi SIAE, senza cenno alcuno alle modalità per il rilascio di tale permesso: http://www.siae.it/URP.asp?link_page=Urp_UtilizzatoriComeFarePer.htm&open_menu=yes

6 <http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/61968243023/ehm-spett-siae-vorrei-fare-notare-che-la-legge-e>

autore). Per un esempio di dichiarazione preventiva di autocertificazione si veda il modello presente sul sito dell'UNCALM: <http://www.uncalm.it/uncalm/route.jsp?page=RapportiSIAE>

B) Se si eseguono unicamente brani musicali con licenza CC è necessario compilare e presentare alla SIAE il programma musicale (c.d. borderò)? È necessario pagare un forfait in anticipo?

La compilazione del programma musicale (c.d. borderò o borderaux) rappresenta un onere accessorio e strumentale rispetto al Permesso Spettacolo e Intrattenimenti, che fa dell'organizzatore dello spettacolo o dell'intrattenimento anche il responsabile della consegna alla SIAE di tale documento, su cui viene riportata la distinta dei brani eseguiti nel corso dell'evento. Il borderò è cioè il mezzo documentale con cui si dà conto a SIAE del repertorio eseguito ed attraverso il quale essa potrà ripartire tra i rispettivi autori i proventi raccolti; esso va compilato prima o immediatamente dopo lo svolgimento dell'evento.

La redazione del borderò ha il suo fondamento normativo negli artt. 175 e 176, Legge 633/1941, che riguardano la corresponsione di un diritto demaniale sull'esecuzione di brani musicali da corrispondersi alla SIAE (conseguentemente posti all'interno del Titolo IV - Diritto Demaniale) ed ha ricevuto una sua specifica definizione legislativa mediante l'art. 51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore.

“Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni” (art. 175 Legge 633/1941)

“Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale” (art. 176 Legge 633/1942)

“Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di

trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento" (art. 51, R.D. 1369/1942)

Tuttavia, il Titolo IV sul Diritto Demaniale risulta oggi completamente abrogato; nello specifico, essendo gli articoli 175 e 176 venuti meno per effetto del Decreto Legislativo 31 dicembre 1996, n. 669 (art 6, comma 4). Questa circostanza ha portato di conseguenza a domandarsi quali effetti avesse a produrre detta abrogazione rispetto all'art. 51, R.D. 1369/1942, e in particolare se quest'ultima norma non fosse passibile di abrogazione implicita per l'essere divenuta una disposizione attuativa di norme a loro volta abrogate. Sebbene tale ricostruzione paia a prima vista accordarsi con i principi della teoria generale del diritto, non è tuttavia possibile sbilanciarsi nel concludere che l'articolo 51 sia effettivamente venuto meno in via implicita, dal momento che non constano attualmente pronunce giurisprudenziali sul punto specifico.

L'incertezza sull'attuale vigenza o meno dell'art. 51 si riflette anche nelle diverse versioni del regolamento consultabili in rete: così, mentre talune versioni (alcune delle quali anche decisamente autorevoli, come il codice sul diritto d'autore curato da Luigi Carlo Ubertazzi⁷) danno per abrogato l'art. 51⁸, esso compare come regolarmente in vigore nella versione pubblicata sul sito della SIAE⁹. Neppure la consultazione del sito Normattiva¹⁰ permette di risalire ad una versione del testo che, seppure priva di carattere ufficiale¹¹, sia quanto meno confluita all'interno di una banca dati curata direttamente dalle istituzioni italiane; questo perché tanto la legge sul diritto d'autore quanto il regolamento d'esecuzione sono entrambi antecedenti al 1945, data a partire dalla quale sono raccolti gli atti normativi sul sito. In considerazione di ciò, e analogamente a quanto detto per il permesso Spettacoli e Intrattenimenti (punto 3 della domanda A), l'incertezza circa la vigenza dell'articolo 51 del R.D. 1369/1942 suggerisce, anche in questo caso, una certa prudenza; si ritiene pertanto consigliabile confrontarsi con la SIAE locale anche sul punto relativo alla compilazione del borderò, sottoponendo la tipologia di pubblico intrattenimento e specificando l'esecuzione di soli brani distribuiti con licenze CC per l'intero repertorio. Nel caso venisse richiesto il versamento di una somma forfettaria a mo' di cauzione, da restituirsi successivamente all'evento, una volta accertata l'assenza di brani gestiti da SIAE, suggeriamo nuovamente di **invitare quantomeno l'interlocutore di SIAE ad indicare le norme di legge** su cui si basa tale procedura (precisando come peraltro tali norme non figurino chiaramente sul sito della società, laddove altre procedure e modulistica vengono invece opportunamente corredate di precisi rimandi normativi¹²) e facendo nel caso notare l'abrogazione degli articoli connessi all'attuazione del diritto demaniale, che stanno alla base della compilazione del borderò (artt. 175 e 176, L. 633/1941 e, seppure ciò sia, come detto, tutt'ora oggetto di controversia, art. 51, R.D. 1369/1942).

Nota importante: quanto detto sopra riguarda casi in cui vengano eseguiti *unicamente* brani

7 Tra i massimi esperti italiani in materia di diritto d'autore: www.ubertazzi.it/it/codice/doc152.pdf

8 La versione del regolamento diffusa sul sito Medialaw.it dà l'art. 51 come implicitamente abrogato per effetto dell'art. 6 legge 28 febbraio 1997, n. 30: <http://www.medialaw.it/autore/19421369.htm>

9 http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_Regolamento_18maggio1942_n633.pdf

10 <http://www.normattiva.it/>

11 Avendo carattere di ufficialità (e quindi prevalendo in caso di discordanza con quanto presente sul sito Normattiva) unicamente il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa: <http://www.normattiva.it/static/legal.html>

12 Vedi nota 5.

distribuiti con licenze CC e in quanto tali non appartenenti al repertorio gestito da SIAE. Viceversa, la presenza anche di *un solo brano* affidato all'intermediazione di SIAE fa sì che siano certamente necessari tanto la compilazione del borderò quanto il preventivo permesso Spettacoli e Intrattenimenti (di cui al punto 3 della domanda A).

C) Chi deve redigere il programma musicale (c.d. borderò)? Chi deve occuparsi dei permessi/tasse etc. per l'evento?

Al **gestore del locale o promoter** dell'evento spetta la gestione della procedura legata al rilascio dei permessi per lo svolgimento dell'intrattenimento pubblico. Anche la consegna del programma musicale (c.d. borderò) spetta a chi abbia richiesto i permessi per l'intrattenimento¹³; è peraltro prassi invalsa che sia l'**esecutore o DJ** a compilare materialmente il borderò, in quanto persona in grado di indicare il repertorio utilizzato. Eventualmente, qualora fosse utile a sveltire la prassi burocratica e "incoraggiare" un organizzatore restio ad espletare da sé tutti gli adempimenti amministrativi, l'esecutore/DJ può farsi rilasciare una delega dal titolare del locale per curare personalmente tali adempimenti.

D) Come posso sapere se un brano musicale fa parte del repertorio gestito dalla SIAE?

Sebbene la SIAE non garantisca la veridicità, completezza e accuratezza dei dati in esso contenuti (in quanto essi rappresentano la pubblicazione di quanto dichiarato alla Società dai suoi associati e mandanti), è possibile effettuare una ricerca per titolo o avente diritto (autore/editore) sull'opera presso l'**Archivio Opere Musicali**, disponibile qui: <http://operemusicali.siae.it/>

Consultare tale archivio può essere d'aiuto qualora si voglia verificare che brani distribuiti con licenza CC non facciano parte del repertorio gestito dalla SIAE e che chi abbia applicato una licenza CC non sia un associato/mandante SIAE.

E) Se sono associato/mandante SIAE ed eseguo un repertorio di brani musicali altrui con licenza CC violo il mandato conferito a SIAE?

No. Partecipando all'evento, l'esecutore associato/mandante SIAE che dovesse eseguire brani altrui distribuiti con licenza CC non viola in alcun modo il carattere di esclusiva del mandato che questi ha affidato alla società di gestione collettiva, dal momento che tale mandato ha per oggetto esclusivamente le opere da lui create o sulle quali detenga diritti (artt. 10, 1 comma, lett. b e art. 22, 1 comma - Regolamento generale SIAE).

“Salvo quanto previsto per le singole Sezioni, l'associazione comporta:

a) il conferimento alla Società del mandato esclusivo sia per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 5 che

¹³ Così sul sito di SIAE (vedere il paragrafo Intrattenimenti): http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0300.0500.0300&link_page=Musica_Utilizzatori_EsecuzioniPubbliche.htm&level=0600.0300.0500.0300

per l'amministrazione dei diritti a compenso in Italia e all'estero, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale l'opera è assegnata;

b) l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti” (art. 10 comma 1 lett. b, Regolamento generale SIAE)

http://www.siae.it/documents/Siae_Normativa_Regolamentogenerale.pdf?693676

“I diritti affidati alla Società dai mandanti di cui all’art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), sono amministrati con le stesse modalità previste per gli associati, in quanto compatibili” (art. 22, comma 1, Regolamento generale SIAE).

http://www.siae.it/documents/Siae_Normativa_Regolamentogenerale.pdf?693676

F) In caso di pubbliche esecuzioni di brani musicali dal vivo è necessario corrispondere anche un diritto connesso?

No. Il diritto connesso all’esercizio di diritti d’autore non riguarda l’esecuzione di brani dal vivo, bensì la comunicazione al pubblico di fonogrammi (art. 73 comma 1 - Legge 22 aprile 1941 n. 633). Per fonogramma si intende il supporto sul quale vengono fissati suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o altri suoni o rappresentazioni di suoni (art. 78 comma 1 - Legge 633/1941).

Nota: In caso di pubbliche utilizzazioni diverse dall’esecuzione di brani musicali dal vivo (ad esempio, in caso di DJ set) il diritto connesso sarà invece da corrispondersi, ai sensi dell’art. 73 della Legge 633/1941.

Si noti inoltre che, ai sensi dell’art. 73 bis della Legge 633/1941, è previsto un equo compenso anche qualora la comunicazione al pubblico dei fonogrammi avvenga senza scopo di lucro (ad esempio, in caso di diffusione all’interno di pubblici esercizi).

“Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati” (art. 73 comma 1 - Legge 633/1941)

G) Se eseguo dal vivo dei brani musicali con licenza CC devo versare dei contributi all’Enpals?

Dipende. Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Enpals è confluita all’interno dell’Inps. I contributi gestione ex Enpals sono obbligatori, anche in assenza di retribuzione.

Tuttavia, come previsto dall'art. 188 della legge legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento (a sua volta modificato dall'art. 39-quater del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), il musicista che svolga tale attività senza percepire più di 5.000 euro annui lordi e sia inoltre a) persona che già versa contributi presso un altro ente previdenziale, oppure b) persona che non abbia compiuto 18 anni, oppure c) studente fino ai 25 anni, oppure d) pensionato è esentato da tutte le pratiche di gestione ex Enpals, compreso il versamento dei contributi.

Nota: l'esenzione si applica esclusivamente alla musica dal vivo e non anche alla comunicazione al pubblico di fonogrammi (ad esempio, DJ set).

“Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui” (art. 188, Legge 296/2006)

Vedi anche: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?iNodo=7780> (sito Inps)

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolariEnpals%2FCircolare%20numero%202002%20del%2030-01-2008%20enpals.htm> (Circolare Enpals n. 2/2008)

H) È vero che sono state introdotte delle semplificazioni per gli spettacoli dal vivo?

Sì. Per effetto del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, (art. 7 comma 8-bis), sono intervenute alcune modifiche agli artt. 68/69/71 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza - TULPS. Tali modifiche prevedono che, in caso di **spettacoli con meno di 200 partecipanti che si concludano entro le ore 24 del giorno di inizio**, la licenza per il pubblico spettacolo sia sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo.

*“Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per eventi fino ad un*

massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”;

b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”;

c) all'articolo 71, dopo la parola: “licenze” sono inserite le seguenti: “e le segnalazioni certificate di inizio attività”.” (art. 7 comma 8–bis - Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività' culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.